



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole ed Istituti Statali  
di ogni ordine e grado  
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: **Ordinanze Ministero dell'istruzione e del merito relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA nonché del personale docente di religione cattolica pubblicate con protocollo n° 30 e n° 31 del 23 febbraio 2024 - anno scolastico 2024/2025**

Al fine di favorire la massima diffusione tra gli interessati, si comunica che sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero Istruzione e del Merito le Ordinanze ministeriali relative alla mobilità del personale della scuola di cui all'oggetto, nonché il CCNI del 18/05/2022 mobilità personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2022/25 e l'accordo 21 febbraio 2024 d'integrazione e modifica del CCNI 18 maggio 2022, reperibili al link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2024-2025>

Si evidenzia che il termine iniziale ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità è fissato rispettivamente:

per il personale docente di ogni ordine e grado **dal 26 febbraio al 16 marzo 2024;**

per il personale docente di religione cattolica **dal 21 marzo al 17 aprile 2024;**

per il personale educativo **dal 28 febbraio al 19 marzo 2024;**

per il personale ATA **dal 8 marzo al 25 marzo 2024;**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Yuri Coppi

Responsabile del procedimento: Yuri Coppi

Referente pm/cg  
tel. 02-92891550/02-92891574  
email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it  
cosimo.gigantiello@istruzione.it



Firmato digitalmente da COPPI  
YURI  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di I e II grado  
Milano e Citta' Metropolitana

e p.c. OO.SS. Territoriali  
Loro Sedi

Oggetto: **Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2024/2025 - OM prot. n. 30 del 23/02/2024 - CCNI sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, e del successivo Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024 - indicazioni operative**

Con riferimento all'ordinanza ministeriale (OM) prot. n. 30 del 23/02/2024, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2024/2025, pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito (<https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2024-2025>), al fine di consentire a questo Ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati, si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato, le seguenti indicazioni operative: il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli reperibili nel sito sopra indicato, è fissato rispettivamente al:

- 16 marzo 2024 per il personale docente;
- 19 marzo 2024 per il personale educativo;
- 25 marzo 2024 per il personale ATA.

Dovrà essere prestata particolare attenzione ad alcuni punti, tra cui alcune conferme e novità introdotte dall'OM prot. n. 30 del 23/02/2024:

In particolare, vanno ricordati gli specifici vincoli triennali a cui risultano sottoposti i docenti nella partecipazione alle operazioni di mobilità, introdotti dall'art. 1 dell'OM:



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

- 1) sono soggetti a vincolo triennale i docenti che hanno ottenuto la titolarità a seguito di domanda di mobilità volontaria sia territoriale che professionale avendo espresso un'indicazione di preferenza puntuale di **sede (ovvero richiesta puntuale di Istituzione scolastica)**. Analogamente, non possono presentare domanda di mobilità per un triennio i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase avendo espresso un codice del distretto subcomunale. Il vincolo si applica nell'ambito dello stesso comune per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.  
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 18 maggio 2022 e alle condizioni ivi previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
- 2) i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale non si applica nelle ipotesi di sovrannumero o esubero o in caso di applicazione dell'art. 33, cc. 5 o 6, della legge 104/1992, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso;
- 3) I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025;
- 4) I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- 5) I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

- vincolo di permanenza triennale di cui al punto 2. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato;
- 6) A decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede (ovvero richiesta puntuale di istituzione scolastica) della provincia chiesta.

La partecipazione alle operazioni di mobilità, **in deroga** a quanto disposto dai cc. 2, 4, 7 e 8 dell'art. 1 dell'OM n. 30 del 23/02/2024, così come previsto dal comma 3 bis dell'art. 2 e dal comma 9 bis dell'art. 34 del CCNI mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, è consentita alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e del personale inquadrato nell'area dei DSGA:

- 1) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- 2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 3) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

- delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
- 4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Ai fini della partecipazione, in deroga, alla procedura di mobilità, secondo quanto sopra riportato, il personale interessato è tenuto ad allegare una dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 (art. 4 c. 27 dell'OM n. 30 del 23/02/2024), nella quale dovrà attestare di trovarsi in una delle condizioni sopracitate.

Si conferma quanto disciplinato dal CCNI sottoscritto il 18 maggio 2022 in base al quale per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 la mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- I fase: trasferimenti all'interno del comune;
- II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

I docenti ed il personale ATA ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto scuola del 18/01/2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. Analogamente, il personale ATA che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 70 CCNL sopra richiamato, presenterà la domanda di mobilità territoriale. **In caso di mancata presentazione della domanda, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.**

Si precisa che, per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA, le domande di trasferimento, nonché di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, relative all'anno scolastico 2024/2025, devono essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente attraverso il portale **ISTANZE ONLINE** del sito del MIM, avvalendosi del modello pubblicato nella sezione "mobilità".



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Il personale ATA, titolare in questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su **ISTANZE ON LINE** la domanda di mobilità e/o di passaggio di profilo indirizzandola direttamente all'UST di Milano, avvalendosi del modello pubblicato nella sezione "mobilità" del sito del MIM.

**Il mancato utilizzo dei modelli pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito comporterà l'irricevibilità delle domande.**

Si richiamano le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all'art. 4, comma 10, dell'OM prot. n. 30 del 23/02/2024, dove si ribadisce che **tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento** (utilizzando preferibilmente il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall'art. 2 dell'OM.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, va richiamata l'attenzione sulle idonee certificazioni mediche per l'attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale, chiaramente leggibili, pena il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza. Si evidenzia che nella certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, deve risultare l'assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato nonché l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa).

Non risulta apportata alcuna modifica sostanziale alla valutazione dei titoli.

Al riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. a quanto previsto rispettivamente dall'All. 2 - Tabelle A e B concernenti la valutazione dei titoli per il personale docente e Allegato E per il personale ATA.

A tal proposito, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI sottoscritto il 18 maggio 2022, saranno oggetto di valutazione i titoli e le esigenze di famiglia solo se le domande di mobilità saranno corredate dalle certificazioni e/o autocertificazioni attestanti il diritto all'attribuzione del relativo punteggio e il diritto a precedenza.

Al contrario, la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, e dall'art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, **va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza** prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA in soprannumero devono essere presentate su modello cartaceo reperibile sul sito del MIM – apposita sezione “mobilità” - a quest'Ufficio entro le date che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola e comunque entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumerarietà e, in ogni caso, tassativamente, entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità pena mancata partecipazione al movimento del personale interessato.

Si raccomanda, inoltre, le SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Per le situazioni di soprannumero relative al personale ATA, si richiamano gli artt. 44 e 45 del CCNI mobilità.

I docenti beneficiari delle precedenza di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del CCNI mobilità non sono inseriti nella graduatoria d'Istituto per l'identificazione dei perdenti posto. Analogamente, si richiama l'art. 40 per il personale ATA.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenzae totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all'Ufficio scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami, visti i tempi ristretti. Rimane confermata, in ogni caso, la possibilità di regolarizzare la documentazione allegata (**quindi quella già trasmessa e presente agli atti**), nonché la possibilità di revocare le domande presentate secondo le modalità e la tempistica dettate dall'art.5, comma 2, dell'OM prot. n. 30 del 23/02/2024, nonché dall'art. 2, comma 6.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione per la valutazione delle domande di mobilità, in considerazione del fatto che deve essere notificato all'interessato con massima urgenza il punteggio assegnato e gli eventuali diritti di precedenza riconosciuti, le SS.LL. sono pregate di invitare gli interessati a verificare tempestivamente, nei periodi di acquisizione dei dati da parte dell'Ufficio scrivente, l'avvenuta convalida o correzione dei dati.

Eventuali reclami contro punteggi e precedenzae, dovranno essere formulati specificando puntualmente l'ordine di scuola o la categoria di personale scolastico di appartenenza e dovranno pervenire a questo Ufficio in modalità digitale inviandoli al seguente indirizzo di posta elettronica: [ricorsimobilita.mi@istruzione.it](mailto:ricorsimobilita.mi@istruzione.it)

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Yuri COPPI

Responsabile del procedimento: Yuri Coppi  
Referenti PM/CG  
tel. 02-92891550/02-92891574  
email: [pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it](mailto:pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it)  
[cosimo.gigantiello@istruzione.it](mailto:cosimo.gigantiello@istruzione.it)



Firmato digitalmente da COPPI  
YURI  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO





**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24, 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**FUNZIONARIO RESPONSABILE:**

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 - [pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it](mailto:pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it)

**REFERENTI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE EDUCATIVO**

Leronni Anna tel. 02/92891566 - [anna.leronni.mi@istruzione.it](mailto:anna.leronni.mi@istruzione.it)  
Gallo Carmela tel. 02/92891448 - [carmela.gallo45@scuola.istruzione.it](mailto:carmela.gallo45@scuola.istruzione.it)  
Di Fabio Sergio - tel. 02/92891435 - [sergio.difabio@scuola.istruzione.it](mailto:sergio.difabio@scuola.istruzione.it)

**REFERENTI MOBILITA' PERSONALE ATA**

Galdi Filomena tel. 02/92891578 - [filomena.galdi.mi@istruzione.it](mailto:filomena.galdi.mi@istruzione.it)  
Gigantiello Cosimo tel. 02/92891574 - [cosimo.gigantiello@istruzione.it](mailto:cosimo.gigantiello@istruzione.it)